

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 01 di

SPAZIO AZIENDE – GENNAIO 2012

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Lavoratori extracomunitari stagionali pluriennali: conferma per il 2012</p> <p>Nota del Ministero dell'Interno n. 9508 del 30 dicembre 2011</p>	<p>Il Ministero dell'Interno, con Nota protocollo n. 9508 del 30 dicembre 2011, comunica che è disponibile un nuovo modello telematico (CSP) che consente, per il 2012, ai lavoratori stagionali pluriennali, che sono entrati in Italia con un nulla osta pluriennale e che sono risultati regolarmente presenti e assunti nel corso del 2011, di effettuare un nuovo ingresso.</p> <p>A partire dal 4 gennaio 2012, i datori di lavoro possono confermare l'assunzione del lavoratore anche per il 2012, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.</p>
<p>Publicato il Decreto Milleproroghe: le misure per i datori di lavoro</p> <p>Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011</p>	<p>In data 29 dicembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, il Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Il provvedimento è entrato in vigore il 29 dicembre 2011 e contiene una serie di proroghe di termini di legge d'interesse per i datori di lavoro, tra cui si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i percettori di prestazioni a sostegno del reddito e i lavoratori part-time possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nonché la possibilità di accedere al trattamento di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori (anche apprendisti) sospesi per crisi aziendale o occupazionale ovvero licenziati; • proroga al 2013 per la sperimentazione e al 2014 per l'entrata in vigore, per quanto concerne l'obbligo dei sostituti d'imposta di comunicare, con cadenza mensile per via telematica, i dati reddituali (c.d. Mensilizzazione dei dati fiscali); • la fissazione al 31 dicembre 2011, del termine ultimo entro il quale le Regioni possono deliberare circa le addizionali regionali all'IRPEF per il periodo d'imposta 2011; • in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2011 nelle Province di La Spezia e Massa Carrara e dei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nella Provincia di Genova, i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL che scadono, dal 1° ottobre 2011 (dal 4 novembre 2011 per la provincia di Genova) al 30 giugno 2012 sono prorogati al 16 luglio 2012.
<p>In Gazzetta il Decreto per lo sgravio dei premi anno 2010</p> <p>Decreto 3 agosto 2011 (G. U. n. 301 del 28 dicembre 2011)</p>	<p>Con il Decreto 3 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011, è stato sbloccato anche per l'anno 2010, lo sgravio contributivo sui premi incerti nell'importo o nell'erogazione, ai sensi della Legge n. 247/2007. Il decreto fissa il tetto di sgravio nel limite del 2,25% dell'imponibile previdenziale del dipendente oggetto del beneficio: si aspettano ora le indicazioni dell'INPS per rendere definitivamente operativo lo sgravio, permettendo alle imprese di inoltrare all'Istituto le consuete domande per l'accesso all'agevolazione contributiva.</p>

COMMENTI

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la **Legge n. 214 del 22 dicembre 2011** recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno 28 dicembre 2011.

Si riepilogano di seguito le disposizioni di maggior interesse per il datore di lavoro.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO (ARTICOLO 2, COMMI 1, 1-BIS E 1-TER)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (**2012** per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile **dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP** riferita alla quota imponibile del **costo del personale** dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Tale **deduzione**:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 - gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

La deducibilità dell’IRAP nella misura del 10% (art. 6, DL n. 185/2008) è quindi ora riconosciuta per l’imposta forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI (ARTICOLO 2, COMMI 2 E 3)

A decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (**2012** per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a **€ 10.600** se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da € 9.200 a **€ 15.200** se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

DETERMINAZIONE DELL’ISEE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

Viene attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Dicastero dell’Economia, il compito di rivedere le **modalità di determinazione**, nonché il **campo di applicazione** dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti, sarà emanato un apposito decreto al fine di **adottare una nuova definizione di reddito disponibile** che:

- **includa** anche **somme** eventualmente **escluse** dall'**imposizione fiscale**;
- tenga conto delle **quote di patrimonio** e di **reddito** dei **componenti** del nucleo familiare, nonché dello **stato famiglia** (figli, eventuali disabili a carico, ecc.);
- valorizzi maggiormente la **componente patrimoniale** presente sia nel territorio **nazionale** sia all'**estero**;
- permetta di **differenziare l'indicatore** in funzione della prestazione per la quale è calcolato.

Il medesimo decreto individuerà le **agevolazioni fiscali e tariffarie**, nonché le **provvidenze di natura assistenziale** che, dal 1° gennaio 2013, non possono più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Inoltre, è prevista l'emanazione di un ulteriore decreto che individui le modalità per il **rafforzamento dei controlli dell'ISEE**, anche mediante la creazione di una banca dati cui confluiranno tutte le informazioni relative ai percettori di prestazioni sociali, condizionate dall'Indicatore stesso, che potrà essere utilizzata per confronti incrociati.

I risparmi derivanti da tali misure saranno riassegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione di politiche sociali ed assistenziali.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER ALCUNI SOSTITUTI D'IMPOSTA (ARTICOLO 10)

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, i contribuenti persone fisiche o società di persone, potranno godere di meccanismi di semplificazione e assistenza degli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In generale i benefici menzionati spetteranno solamente ai soggetti contribuenti persone fisiche o società di persone che:

- provvederanno all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura, e
- istituiranno un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

Tra i possibili benefici, che verranno individuati con successivo provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, si segnalano **per i predetti sostituti d'imposta**, la **predisposizione automatica** da parte dell'**Agenzia**:

- del Modello 770 semplificato,
- del Modello CUD e
- dei Modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché
- gestione degli esiti dell'assistenza fiscale.

Tali predisposizioni automatiche potranno avvenire eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie. Anche in questo caso si necessita di Provvedimento attuativo che disciplini il flusso e le modalità d'invio all'Amministrazione finanziaria di dette informazioni.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ARTICOLO 13, COMMA 16)

Viene **anticipato** dal 31 al **20 dicembre di ogni anno** il **termine ultimo** di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l'**aliquota** dell'**addizionale IRPEF** e l'eventuale soglia di esenzione, **ai fini del calcolo dell'acconto** dell'addizionale stessa. Resta confermato che, qualora la pubblicazione avvenga decorso il suddetto termine (20 dicembre), l'acconto dovrà essere quantificato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno.

I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base di scaglioni di reddito utilizzando esclusivamente quelli stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

DELEGA FISCALE (ARTICOLO 18)

Come si ricorderà, il DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, aveva previsto il taglio delle agevolazioni e esenzioni fiscali:

- del 5% per il 2012 e del
- 20% dal 2013,

qualora entro il 30 settembre 2012 non si fosse provveduto ad una riforma degli assetti fiscali e previdenziali. Tale disposizione viene ora **abrogata** e contestualmente **sostituita** dall'**aumento** delle **aliquote IVA** previsti per gli anni 2012, 2013 e dal 2014. Tale aumento di imposta del valore aggiunto compenserà in parte le mancate entrate dei precedenti abbattimenti di agevolazioni fiscali (5% dal 2012 e 20% dal 2013).

SUPER INPS (ARTICOLO 21, COMMI 1 – 9)

Dal 1° gennaio 2012 (il DL n. 201/2011 poneva come decorrenza il 6 dicembre 2011), viene disposta la **soppressione** dell'**INPDAP** e dell'**ENPALS**, le cui funzioni **confluiscono nell'INPS**, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi.

Fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS sono autorizzati solamente a svolgere attività di ordinaria amministrazione.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e quello della Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura degli Enti soppressi deve emanare decreti di natura non regolamentare con i quali verranno trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dagli enti soppressi all'INPS. In attesa di detti decreti, è previsto che le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuino a svolgere le attività connesse ai compiti istituzionali degli Enti stessi.

È altresì previsto che, entro 6 mesi dall'emanazione dei decreti non regolamentari summenzionati, l'INPS debba provvedere alla razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

RIFORMA PENSIONI (ARTICOLO 24, COMMI 1 – 30)

Viene introdotto il metodo **contributivo** di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo *pro rata* con decorrenza **1° gennaio 2012**, con contestuale **abolizione** delle **finestre di uscita**.

L'età di pensionamento viene incrementata come di seguito:

- lavoratrici **dipendenti** del settore **privato 62 anni** dal **1° gennaio 2012**;
- lavoratrici **autonome 63 anni e sei mesi** dal **1° gennaio 2012**;

- **equiparazione dell'età** di uomini e donne a **66 anni nel 2018**, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento **flessibile da 62 a 70 anni** per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Viene introdotto l'**accesso anticipato** alla pensione per **anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne**, con una **penalità dell'1%** sull'assegno mensile di pensione per ogni anno **inferiore al 62mo** e tale percentuale risulterà incrementata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 2 anni.

Vengono **incrementate** le **aliquote contributive** dei lavoratori **autonomi artigiani commercianti al 24%** entro il **2018** e vengono revisionate quelle dei lavoratori **autonomi agricoli** portandole gradualmente al **24%** (22% per le zone svantaggiate).

Ai fini della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, la stessa opererà per gli anni 2012 e 2013 solo per i trattamenti di importo non superiore a tre volte il minimo INPS.

Le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

TFR SUPER MANAGER (ARTICOLO 24, COMMA 31)

Viene stabilito che sulle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) (**TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM**) del TUIR,

- erogate in denaro e in natura,
- di importo complessivamente superiore a **euro 1.000.000,00**,
- il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011,
- sulla parte eccedente il milione di euro non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR normalmente previsto per tali somme.

Le indennità in esame, per la parte eccedente il milione di euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto:

- sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria con applicazione di aliquote e scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1 del TUIR,
- alle addizionali all'IRPEF nonché
- si ritiene, al contributo di solidarietà del 3% di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2011.

Le medesime disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE (ARTICOLO 24, COMMA 31-BIS)

Il nuovo comma 31-bis introduce delle modifiche al comma 22-bis dell'articolo 18 del DL n. 98/2011.

A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, è introdotto un "**contributo di perequazione**" sui **trattamenti pensionistici** corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al:

- 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro;
- 10% della parte eccedente 150.000 euro fino a 200.000 euro;
- **15%** per la **parte eccedente 200.000 euro**.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (ARTICOLO 28, COMMI 1 E 2)

È stabilito, a decorrere **dall'anno d'imposta 2011**, l'**aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale** all'IRPEF pari a **0,33 punti percentuali**. Pertanto, la suddetta aliquota passa **dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento**.

All'aliquota base stabilita a livello nazionale, ovviamente, dovranno sommarsi

- le addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni entro il limite di 0,50 punti percentuali, nonché
- per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

Pertanto, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF potrà raggiungere il limite massimo di 2,03 punti percentuali.

ORDINI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI (ARTICOLO 33)

Vengono previste le seguenti novità:

- abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del DL n. 138/2011;
- riduzione a 18 mesi dei tempi massimi del tirocinio per l'accesso alla professione.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (ARTICOLO 40, COMMA 2)

Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs n. 196/2003 volte a ridurre gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche sono volte ad **escludere** dalla tutela sulla **privacy** i dati concernenti **persone giuridiche, enti e associazioni**.

IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI (ARTICOLO 40, COMMA 3)

Viene semplificata la disciplina che regola l'impiego del lavoratore straniero **nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno**. In particolare, all'articolo 5 del D.Lgs n. 286/1998 viene aggiunto il comma 9-bis ai sensi del quale:

- in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni previsto dal comma 9 del medesimo articolo,
- il lavoratore straniero può **legittimamente soggiornare** nel territorio dello Stato e **svolgere temporaneamente l'attività lavorativa** fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, **da notificare anche al datore di lavoro**, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro può svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

TERMINE ULTIMO DI COMPILAZIONE DEL LUL (ARTICOLO 40, COMMA 4)

Viene modificato l'articolo 39, comma 3 del DL n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008), recante "Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro". La nuova formulazione della norma è la seguente:

*"Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, **entro la fine del mese successivo.**"*

Rispetto alle previgenti disposizioni di legge, il termine ultimo per effettuare le registrazioni sul LUL viene pertanto **posticipato**, per ciascun mese di riferimento, dal giorno 16 del mese successivo, **all'ultimo giorno del mese successivo.**

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2012

MARTEDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2011** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi "Fondo M. Negri", "Fondo A. Pastore" e "Fondo M. Besusso" trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo M. Negri", al "Fondo A. Pastore" ed al "Fondo M. Besusso", a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2011.**

Versamento tramite bonifico bancario.

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituiti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **dicembre 2011.**

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2011.**

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **dicembre 2011** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2011.**

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Assistenza fiscale

Ultimo giorno utile per il sostituto d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

VENERDÌ 20**Contributi PREVINDAI e PREVINDAPI trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2011**.

Versamento mediante bonifico bancario.

MERCOLEDÌ 25**ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2011**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

MARTEDÌ 31**Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2011**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoltori trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2011**.

Denuncia all'INPS a mezzo Modello DMAG telematico.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2011**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2012

Domenica 1: Primo giorno dell'anno

Venerdì 6: Festa dell'Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■